# ACCORDO SPECIFICO (scambio di studenti)

FRA

# L' UNIVERSITA' MONTESQUIEU – BORDEAUX IV APPARTENENTE ALL'UNIVERSITA' DI BORDEAUX (FRANCIA)

E

# L'UNIVERSITÀ DI FERRARA (ITALIA)

L'Università di Montesquieu - Bordeaux IV,

Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac cedex Rappresentata dal Presidente Prof. Yannick LUNG D'ora in avanti designata "l'UBIV"

L'Università agisce tanto in nome proprio che per conto della **Scuola di Dottorato di Diritto**Rappresentata dal Direttore, Prof. Bernard SAINTOURENS

E

# Il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica Ente pubblico a carattere scientifico e tecnologico

Con sede in via Michel-Ange, n.3, 75794 PARIS Cedex 16, n° SIREN 180089013 – codice APE 7219 Z,

Rappresentato dal Presidente, Sig. ALAIN FUCHS, e per delega, dal Sig. Christophe GIRAUD, delegato regionale del CNRS per la circoscrizione di Aquitaine et Limousine di seguito designato come "CNRS"

Il CRNS e l'UBIV saranno d'ora in avanti designati come gli "Enti"

Gli Enti agiscono tanto in nome proprio che per conto del Centro di diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale ( UMR 5114 – COMPTRASEC), diretto dal Prof. Isabelle DAUGAREILH, d'ora in poi designato "Comptrasec"

Da una parte

E

### L'Università di Ferrara

Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, Italia Rappresentata dal Rettore, Prof. Pasquale NAPPI

1

Accordo specifico (scambio di studenti) fra l'Universita' Montesquieu – Bordeaux IV, appartenente all'Universita' di Bordeaux (Francia), e l'Università di Ferrara (Italia)



R 1L

L'Università agisce tanto in nome proprio che per conto della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società Rappresentata dal Direttore, Prof. Fabio DONATO, e dal Prof. Paolo BORGHI

Dall'altra parte

Gli Enti e l'Università di Ferrara sono d'ora in poi designati individualmente come "la Parte" e collettivamente come "le Parti"

Visto l'accordo – quadro di cooperazione sottoscritto in data di oggi tra i due enti per favorire : specialmente la mobilità degli studenti del dottorato.

# E STATO STABILITO QUANTO SEGUE

#### PARTE I

Il presente accordo specifico ha per obiettivo di stabilire le condizioni del programma di scambio degli studenti di dottorato che sono per l'Università di Ferrara gli iscritti alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società; e per gli Enti gli studenti iscritti in tesi di dottorato, che abbiano orientato i loro studi nel campo del Diritto sociale europeo e comparato all'UBIV.

Il coordinamento del programma sarà assicurato:

- per conto degli Enti, dalla Prof. Isabelle Daugareilh, Dirigente del Comptrasec (<u>isabelle.daugareilh@u-bordeaux4.fr</u>, tel 00335. 56 84 85 42 ).
- per conto dell'Università di Ferrara dalla prof. Guido BALANDI, professore ordinario di Diritto del lavoro, (tel 0039 0532 455641, fax: 0039 0532 200188, email: bln@unife.it).

In caso di cambiamento del coordinatore, l'istituzione interessata ne darà al più presto comunicazione all'altra.

### PARTE II

## A) NUMERO DEGLI STUDENTI

Ciascun centro di ricerca potrà accogliere da 1 a 2 studenti per ogni anno accademico. Le Parti stipulanti si impegnano ad assicurare, per ogni anno oppure per il periodo di durata del programma, il mantenimento di un certo equilibrio sul numero di studenti di ciascun ateneo che partecipano al programma di mobilità.

2

Accordo specifico (scambio di studenti) fra l'Universita' Montesquieu – Bordeaux IV appartenente all'universita' di Bordeaux (Francia) e l'Università di Ferrara (Italia)



# B) PROFILO DELLO STUDENTE

Per partecipare al programma di scambio, gli studenti dottorandi devono:

- per gli studenti dell'UBIV, essere iscritti a un dottorato nelle materie giuridiche
- per gli studenti dell'Università di Ferrara, essere iscritti al dottorato presso la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
- Gli studenti dovranno avere una conoscenza sufficiente della lingua di insegnamento dell'università di accoglienza.

## C) SELEZIONE DEGLI STUDENTI.

La selezione degli studenti che partecipano al programma di scambio sarà realizzata secondo i criteri dell'Università di appartenenza dello studente che fa richiesta. Al termine della procedura la loro candidatura sarà proposta al direttore del centro di ricerca o del dipartimento di accoglienza.

## D) CALENDARIO.

La durata del soggiorno nell'Università partner è fissata in comune accordo fra le parti. Sarà da uno a tre mesi, ferme restando le regole proprie della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società di Ferrara che implicano il riconoscimento come periodo di studio all'estero quello che ha una durata di almeno un (1) mesi.

#### E) ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI.

Solo i dottorandi della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società dell'indirizzo specialistico in Diritto sostanziale e processuale del Lavoro saranno accolti dal COMPTRASEC, laboratorio di UBIV.

Le parti stipulanti si impegnano ad offrire agli studenti dell'Università partner:

- Aiuto nelle pratiche amministrative
- Consigli, indicazioni e assistenza didattica da parte di un tutor designato dalla struttura ospitante..
- Accesso ai servizi complementari (biblioteche, servizi informatici)
- Partecipazione ai seminari organizzati dalla scuola di dottorato dell'università di accoglienza.
- Partecipazione alle manifestazioni scientifiche (seminari e convegni) organizzati dal Centro di ricerca di accoglienza.
- Le parti, secondo le procedure di ogni ateneo, si impegnano ad esaminare le eventuali domande di codirezione oppure di co tutela delle tesi in materie giuridiche formulate dagli studenti iscritti al dottorato nell'una o nell'altra delle due Università impegnate secondo la presente convenzione.

# F) SPESE DI SOGGIORNO

I partecipanti al programma dovranno:

- assumersi tutti i costi legati alla loro mobilità
- rispettare le regole in vigore nell'Università di accoglienza.
- essere coperti dal momento del loro arrivo nell'Università di accoglienza. da un regime di assicurazione malattia (in servizio pubblico o privato), di responsabilità civile e dalla garanzia del rimpatrio.

# G) CONVALIDA DEI CORSI.

I seminari seguiti dagli studenti nell'Università di accoglienza saranno oggetto di specifica **attestazione**. Il riconoscimento a fini accademici del periodo di mobilità sarà convalidato dall'Università di origine.

#### PARTE III

### A. ACCORDO DI ACCOGLIENZA

Al momento dell'arrivo dello studente presso il Centro di ricerca di ciascuna parte firmataria sarà sottoscritto dal dottorando e dal responsabile del presente accordo un modulo in cui saranno indicate:

- le generalità del dottorando,
- la data e il periodo di durata del soggiorno presso la struttura ospitante,
- il progetto scientifico,
- il tutor responsabile,
- le regole di pubblicazione, riservatezza e proprietà intellettuale (specialmente per ciò che concerne il diritto d'autore).

## B. RISERVATEZZA - PUBBLICAZIONI

Le Parti considerano come strettamente confidenziali tutte le informazioni, in qualunque modo siano state comunicate, di cui possono aver avuto conoscenza in occasione del soggiorno dello studente presso la struttura dell'altro ateneo. La conoscenza di una delle Parti stipulanti di informazioni relative all'altra Parte avvenuta in relazione al soggiorno del dottorando non può in alcun caso essere considerata come autorizzazione esplicita o implicita ad utilizzarle. La Parte da cui proviene l'informazione ne resta interamente proprietaria, salvi i diritti dei terzi.

Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente circa i progetti di diffusione (mediante pubblicazioni scritte, relazioni orali, tesi di dottorato, contributi ) che siano in relazione al soggiorno di studio avvenuto presso la propria struttura di ricerca.

Ogni progetto di diffusione adottato durante il soggiorno o l'anno successivo dovrà avere il consenso scritto della Parte da cui proviene l'informazione, da comunicare entro il termine di

a' Montesquieu – Bordeaux IV

2/2 R 7/L

15 giorni dalla richiesta. Trascorso questo termine senza alcuna risposta, il consenso si presume dato.

La Parte da cui proviene l'informazione potrà chiedere di modificare o sopprimere alcune parti del testo diffuso, senza tuttavia compromettere in alcun modo il valore scientifico della pubblicazione.

Le pubblicazioni dovranno portare il nome dell'autore e indicare il ruolo e la partecipazione della Parte presso la quale si è svolto il soggiorno del dottorando.

Tali obblighi non potranno in alcun modo compromettere la discussione della tesi di dottorato. Quest'ultima dovrà essere organizzata in modo da garantire la riservatezza delle informazioni ottenute, se necessario, e compatibilmente con la legislazione universitaria in vigore.

# C – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le conoscenze scientifiche proprie delle Parti restano di proprietà di ciascuna rispettivamente, né alcuna modifica al regime di proprietà intellettuale e delle corrispondenti competenze può derivare in alcun modo per tramite del presente accordo.

La Parte di accoglienza rimarrà proprietaria dei risultati e delle conoscenze che potranno essere sviluppate nel corso del soggiorno di studio presso le proprie strutture di ricerca.

#### PARTE IV

# Rinnovo, termine ed emendamenti dell'accordo

Il presente accordo avrà validità per un periodo di tre (3) anni, ed entrerà in vigore dopo la sottoscrizione delle due parti e dopo l'approvazione delle autorità di controllo, e al più presto con inizio coincidente con quello dell'anno accademico per gli studenti dottorandi secondo le scadenze di ciascuno dei due atenei.

In caso di rinnovo sarà nuovamente sottoposto alle procedure in vigore.

Il presente accordo è effettuato in sei (6) documenti: tre (3) in francese e tre (3) in italiano. Entrambe le versioni fanno fede egualmente.

L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in ogni momento, con preavviso di sei mesi, ma la risoluzione non potrà avere effetto prima del termine finale dell'anno accademico né prima della fine delle azioni di cooperazione in corso.

L'accordo potrà essere rinnovato mediante clausola aggiuntiva, preventivamente scritta e firmata dai rappresentanti autorizzati dalle Parti, in cui saranno precisate le modalità del rinnovo.

St.

Accordo specifico (scambio di studenti) fra l'Universita' Montesquieu – Bordeaux IV appartenente all'universita' di Bordeaux (Francia) e l'Università di Ferrara (Italia)

In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente accordo, le Parti cercheranno di raggiungere una soluzione in via amichevole. Nel caso in cui persista il disaccordo, si darà luogo alle procedure di ricorso in giudizio presso i Tribunali competenti.

Fatto a Pessac II 12-09.2012

Per l'Università

Montesquieu - BordeauxIV

Membro dell'Università di Bordeaux

M. Yannick LUNG

Presidente

Droit
Science, Sociales
et Politiques
Sciences

Doguit - 33608

Fatto a Penac Il /f.09. Loiz

Per la Scuola di Dottorato di Diritto

Prof. Bernard SAINTOURENS

Direttore

Fatto a
II 18-09-2012

Per Centro di diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale

Prof. Isabelle DAUGAREILH

Direttore

Fatto a Talence

Per il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica

la Dáláguá régional empêché a par dálágation

Sig. Christophe GIRAUD

Delegato Regionale PACHIER Adjointe du Délégue regional

Fatto a Ferrara

Il

Per l'Università di

Ferrara

Prof. Pasquale NAPPI

Rettore

Fatto a

Il

Per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e

della Società

Prof. Fabio DONATO

Direttore

CNRS

Délégation Aquitaine - Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 - 33402 TALENCE CEDEX

Tél. 05 57 35 58 00 - Fax 05 57 35 58 01